


LEGGE REGIONALE 31 Luglio 2007, n. 32
Norme Regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

PROCEDURA AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE
(Articolo 3)

Lo scopo del presente documento è quello di definire la procedura (fasi, tempi, responsabilità, modulistica) di richiesta e di concessione dell'autorizzazione alla realizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 L.R. n. 32/2007. Tale procedura si applica a tutti gli aventi causa di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 32/2007 che chiedono la realizzazione, l'ampliamento ed il trasferimento in altro Comune di struttura sanitaria o socio-sanitaria e a tutte le strutture, gli studi ed i professionisti autorizzati predefinitivamente ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 32/2007 che intendono chiedere l'autorizzazione definitiva.

La **procedura di autorizzazione alla realizzazione** è descritta nel seguente diagramma di flusso e nelle note associate.



Descrizione delle attività

NOTA 1

I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 32/2007 inoltrano al comune territorialmente competente:

- la richiesta di permesso a costruire;
- la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura.

La richiesta di permesso a costruire deve essere corredata da:

- attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari;
- relazione tecnico illustrativa dell'intervento proposto;
- copia del progetto architettonico: planimetrie, prospetti, sezioni, che deve garantire il rispetto dei requisiti minimi tecnologici strutturali ed impiantistici dettagliati nel Manuale di Autorizzazione;
- i certificati di agibilità degli impianti;
- il certificato prevenzione incendi.

La richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura deve essere redatta in forma di domanda su apposito modulo (MOD01) allegando i documenti sotto elencati:

- autocertificazione concernente la conformità del progetto al possesso dei requisiti minimi costituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Responsabile della struttura con allegate copie fotostatiche del Manuale di autorizzazione autocompilate e firmate singolarmente dal Responsabile della singola struttura organizzativa, in numero corrispondente alle aree di intervento oggetto di autorizzazione;
- eventuali documenti attestanti il possesso di requisiti contrassegnati nel Manuale con un asterisco. Qualora in uno stesso documento sia attestato il possesso di più requisiti, questi vanno segnalati in allegato al documento stesso, richiamando il codice paragrafo e il numero del requisito;
- esclusivamente per l'autorizzazione predefinitiva (di cui all' art. 11 L.R. n. 32/2007) autocertificazione relativa allo stato di fatto della struttura e dettagliato Programma di Adeguamento di cui al comma 2 art. 11 L.R. n. 32/2007.

Le documentazioni e autocertificazioni necessarie devono indicare inoltre:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- la sede e la denominazione nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico;
- la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare;
- la tipologia di regime (ambulatoriale, ricovero ospedaliero, residenziale/semiresidenziale, termale).

Entro 90 giorni dalla deliberazione di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 4 L.R. n. 32/2007 i Rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio trasmettono al Comune competente domanda di autorizzazione definitiva corredata di autocertificazione relativa allo stato di fatto

della rispettiva struttura rispetto ai requisiti minimi autorizzativi e di eventuale Programma di Adeguamento degli stessi.

I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 32/2007 devono inoltre far pervenire presso l'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR Abruzzo) copia dell'autovalutazione su supporto informatico del modulo relativo al Manuale di autorizzazione, (scaricabile dal sito internet dell'Agenzia Sanitaria Regionale), in numero corrispondente alle aree di intervento oggetto di autorizzazione.

NOTA 2

La documentazione della richiesta di cui alla NOTA 1 è inviata dalla struttura al Comune in duplice copia. Una copia della documentazione è immediatamente trasmessa dal Comune al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL competente per territorio per il parere igienico sanitario di congruità del progetto (art. 3, comma 5 lettera a L.R. n. 32/ 2007), e un'altra copia alla Direzione Sanità regionale per il nulla-osta di compatibilità (art. 3, comma 5 lettera b L.R. n. 32/2007).

Il Comune e la Regione possono richiedere, previa reciproca informazione, eventuale integrazione della documentazione fornita dagli aventi causa.

NOTA 3

Il nulla-osta di compatibilità di cui all'art. 3, comma 5 lettera b) L.R. n. 32/2007, viene determinato a cura del competente Servizio della Direzione Sanità e rilasciato previo parere obbligatorio e vincolante, da rendere entro e non oltre sessanta giorni - per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8 ter D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - ed entro e non oltre centoventi giorni per le strutture residue a più elevata complessità - dalla presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dall'istruzione della pratica da parte del servizio competente, della Conferenza Permanente Regione-Aziende Sanitarie Locali, della tipologia di attività richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito regionale.

NOTA 4

Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rilascia il parere positivo igienico-sanitario di cui all'art. 3, comma 5 lettera a) L.R. n. 32/ 2007, previa verifica, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, della congruità del progetto rispetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti nell'apposito manuale di cui al comma 2 art. 4 L.R. n. 32/2007.

NOTA 5

Il permesso a costruire e l'autorizzazione alla realizzazione sono rilasciate dal comune contestualmente, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Comune non può rilasciare le autorizzazioni di sua spettanza senza l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale e del parere igienico sanitario (art. 3 comma 5 lettera a e lettera b della L.R. n. 32/2007).